

**Notifica della violazione ei dati personali di controllo (art 33 del GDP)  
(Data Breach)**

**LEGENDA:**

*Titolare: Titolare Trattamento Dati*

*RDT: Responsabile Trattamento Dati*

*RPD: Responsabile Protezione dati*

1. Il Titolare /RD/RPD individua/viene messo al corrente se vi è stato un incidente di sicurezza e stabilisce se sia verificata una violazione di dati personali.
2. Il Titolare /RD/RPD valutano il rischio sugli individui.
3. Se la violazione non si trasforma in un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato non vi è la necessità di notificare l'autorità competente.
4. Permane comunque l'obbligo (art 33 paragrafo 4) di documentare qualsiasi violazione di dati personali (data evento, tipo evento, dati degli interessati, riferimenti RPD, conseguenze violazioni, misure adottate o da adottarsi).
5. Qualora invece vi sia il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato RPD notifica l'autorità competente senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre 72 ore.
6. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
7. Se inoltre il rischio per i diritti e le libertà è alto anche gli interessati stessi devono essere notificati.

FAC SIMILE

IC VR 14 S.MASSIMO- VERONA	VIOLAZIONI DATI BREACH		
DATA EVENTO	TIPO EVENTO	DATI INTERESSATI	GESTIONE
			Riferimenti RDP Conseguenze violazione Misure adottate o da adottarsi Notifica Garante (senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 72 ore)